

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI
(Art. 1 DPCM 18.07.2024 - Art. 9-ter DL 76/2024 - conv. L. 111/2024)

ORDINANZA N. 11 DEL 16 APRILE 2025

**Interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici del Compendio logistico della Marina Militare di Nisida
ricompresi nel Primo Programma ex articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1,
del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76**

Il Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 luglio 2024 al n. 2153, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, dell'articolo 1, della legge 8 agosto 2024, n. 111 e dell'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla medesima legge 8 agosto 2024, n. 111;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo *"Codice dei contratti"*);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante *"Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, recante *"Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19.08.2016;

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante *"Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

VISTO il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni con la legge 7 dicembre 2023 n. 183;

VISTO il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante *"Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui l'ing. Fulvio Maria Soccodato è stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali"* e, in particolare, l'articolo 1 con cui è stato convertito in legge il Decreto-Legge ed è stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;



VISTO il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali", come integrato dal decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 (di seguito anche solo "*Decreto-Legge*");

VISTO l'articolo 9-ter del Decreto-Legge e, in particolare:

- il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario Straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;
- il comma 2, lettera a), concernente il compito del Commissario Straordinario di predisporre, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici e uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei. In particolare, i programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici sono predisposti dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi comprendono altresì gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al capitolo 4.1, fasi (iii) e (iv), del piano straordinario approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024;
- il comma 2, lettera b), concernente la facoltà del Commissario Straordinario di individuare mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i soggetti attuatori per la realizzazione gli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;
- il comma 3, concernente l'approvazione con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dei programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numero 1), contenenti per ciascun intervento l'indicazione del codice unico di progetto ed un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- il comma 6, primo periodo, concernente la facoltà del Commissario Straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità Tecnica Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;
- il comma 6, ultimo periodo, concernente la facoltà del Commissario Straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;
- il comma 7, concernente la contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato e intestata al Commissario Straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;
- il comma 10, concernente l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 135.960.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e la relativa ripartizione annuale nel periodo 2024-2028 pari euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028;



- il comma 11, concernente le modalità, anche in termini di specifici riferimenti normativi, con cui si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10;
- il comma 17, il quale prevede che al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, siano destinate, in aggiunta alle somme previste dal comma 10, lettera a) e nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del citato decreto-legge n. 140 del 2023.

VISTO l'articolo 9-quater del Decreto-Legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile prot. 41663 del 14.08.2024, acquisita agli atti commissariali con prot. 3 del 19.09.2024, con la quale è stata trasmessa al Commissario Straordinario la documentazione relativa al primo programma degli interventi di mitigazione del rischio sismico sugli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del Piano Straordinario sopra citato, e nello specifico:

- il Quadro Conoscitivo Consolidato, contenente l'elenco degli edifici censiti all'interno della zona di intervento, con la specifica delle informazioni necessarie per la verifica dei criteri di esclusione e priorità previsti al Capitolo 4 del Piano straordinario;
- il verbale del Tavolo Tecnico del 18.06.2024, e relativo allegato, contenente l'istruttoria sulle priorità di verifica tecnica e del primo piano di interventi;
- il verbale della riunione del 24.06.2024, di approvazione, da parte degli Enti, della graduatoria e del programma delle verifiche tecniche;
- il verbale della riunione del 01.07.2024, di approvazione, da parte degli Enti, della graduatoria e del primo programma di interventi;
- il verbale Tavolo Tecnico del 04.07.2024, in cui il Dipartimento della Protezione Civile ha chiesto il completamento dell'iter istruttorio di graduatorie e programmi e l'emanazione di appositi atti amministrativi;
- gli atti amministrativi di presa d'atto di graduatoria e programma di verifiche tecniche, e relativi CUP afferenti alle verifiche tecniche;
- la documentazione relativa alle verifiche tecniche pregresse degli edifici del primo programma di interventi e nota del Consorzio ReLUIS nella quale si conferma la omogeneità di queste ultime;

VISTO il "*Primo Programma di interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici*", di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del Decreto-Legge, trasmesso in ultimo con nota prot. 53 del 03.02.2025 al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, avendo acquisito l'intesa della Regione Campania, formalizzata con nota prot. 28516 del 18.12.2024, ed il riscontro favorevole del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, formalizzato con nota prot. 2455 del 20.01.2025, del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, formalizzato con nota prot. 1161 del 23.01.2025, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2025, di approvazione dello schema di decreto del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare recante "Approvazione del Primo Programma degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 2, lettera a), numero 1), e 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111";

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare del 12 febbraio 2025 con il quale, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, del Decreto-Legge, il "*Primo Programma di interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici*", di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del Decreto-Legge (di seguito anche solo "*Primo Programma Edifici*"), registrato dalla Corte dei Conti in data 7 marzo 2025 al n. 621 e pubblicato



sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2025, nel quale sono ricompresi gli interventi sugli edifici del Compendio logistico della Marina Militare di Nisida anche specificamente indicati nell'Allegato 1 della presente Ordinanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9-quater, comma 1, del Decreto-Legge, gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del Decreto-Legge assumono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire condizioni di sicurezza e normalità all'attività d'ufficio svolta negli stessi e la celere riduzione dell'esposizione al rischio sismico e bradisismico del personale civile e militare addetto;

CONSIDERATO che, in relazione a detto carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza occorre stabilire le modalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti di attuazione degli interventi, anche in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, secondo periodo, e dell'articolo 9-quater, comma 2, del Decreto-Legge;

VISTO l'articolo 9-ter, comma 1, secondo periodo, del Decreto-Legge, il quale prevede che *"Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021"*;

RICHIAMATO l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, il quale prevede che *"L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55"*;

DATO ATTO che il terzo periodo, del comma 1, dell'articolo 9-ter, del Decreto-Legge precisa che *"In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5"*;

CONSIDERATO che l'Ufficio Generale Infrastrutture della Marina Militare ha già sviluppato studi e progetti in relazione alla adeguatezza degli edifici del Compendio logistico della Marina Militare di Nisida con l'emergenza bradisismica, ed ha in avvio un intervento di efficientamento energetico di altro edificio del Compendio;

CONSIDERATO che risulta di maggiore efficacia organizzare l'attuazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza tramite un unico soggetto pubblico, che possa garantire, nell'ambito delle sue articolazioni organizzative, il pieno presidio delle funzioni di stazione appaltante provvedendo ai servizi di ingegneria e architettura, alle attività tecniche di supporto e di project management, nonché all'affidamento in appalto ed alla direzione dei lavori, garantendo tempi e qualità dei processi, anche tramite la loro centralizzazione e ottimizzazione;



RITENUTO di individuare l'Ufficio Generale Infrastrutture della Marina Militare, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), del Decreto-Legge, quale Soggetto Attuatore degli interventi di cui alla presente Ordinanza, in considerazione della sua capacità operativa e tecnico-amministrativa e della necessità di un coordinamento unitario della realizzazione degli interventi insistenti nella medesima area geografica, a garanzia dei tempi e della qualità dei processi;

VISTA la nota prot. 147 del 17.03.2025 con cui è stato chiesto allo Stato Maggiore della Marina del Ministero della Difesa la disponibilità a supportare l'azione commissariale e ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore, poiché dispone della professionalità e delle dotazioni occorrenti alla sollecita realizzazione delle opere;

VISTA la nota prot. 30504 del 04.04.2025, acquisita agli atti commissariali con prot. 200 del 07.04.2025, con cui lo Stato Maggiore della Marina del Ministero della Difesa rende disponibile la disponibilità dell'Ufficio Generale Infrastrutture della Marina Militare, per la realizzazione degli interventi previsti sugli edifici del compendio logistico della Marina Militare di Nisida a Napoli, secondo le finalità definite dal Decreto-Legge;

VISTO il Punto 4 *"Analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e primo piano di misure di mitigazione"* del Programma straordinario ex articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023 sopra richiamato, nella parte in cui vengono determinati i parametri di costo per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico ovvero di demolizione e ricostruzione, comprensivi dei costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali e dell'IVA;

VISTO il decreto interministeriale del 16 febbraio 2016, cosiddetto "Decreto Conto Termico", che aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione;

CONSIDERATI

- le disposizioni di cui all'art. 16 del Decreto Conto Termico, in base alle quali le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del decreto medesimo, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorità per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale;
- che gli incentivi disciplinati dal Decreto Conto Termico possono concorrere alla copertura finanziaria di interventi su edifici di proprietà pubblica e nella disponibilità della pubblica amministrazione fino al 65% dei costi degli interventi di efficienza energetica e sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili;

CONSIDERATA la necessità di coniugare, ove possibile, l'adeguamento sismico con l'efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione utilizzando come strumento di cofinanziamento l'incentivo Conto Termico, in particolare negli interventi di sostituzione edilizia, e prevedendo allo scopo un incremento del costo parametrico standard di intervento del 10%, in analogia alle misure disposte nell'ambito dei processi di ricostruzione di altri Commissari Straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATA la necessità di garantire la copertura finanziaria dei costi strettamente funzionali alla celere cantierizzazione degli interventi ed a far fronte al prosieguo delle attività d'ufficio per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di riqualificazione sismica degli edifici pubblici ad uso ufficio, prevedendo allo scopo un incremento del costo parametrico standard di intervento pari al 3% del valore complessivo degli interventi, in analogia alle misure disposte nell'ambito dei processi di ricostruzione di altri Commissari Straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



CONSIDERATA la necessità, in relazione alla rilevanza paesaggistica dei luoghi interessati dal fenomeno bradisismico, del carattere dell'architettura storica dei nuclei abitati del territorio e dell'importanza della conservazione e della salvaguardia degli elementi costitutivi che connotano il paesaggio storico di queste aree, di prevedere una maggiorazione del costo parametrico standard per gli interventi di riqualificazione sismica che presentino un interesse culturale o paesaggistico del 5%, in analogia alle misure disposte nell'ambito dei processi di ricostruzione di altri Commissari Straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi occorre indicare per le singole opere individuate, l'ubicazione, la natura e tipologia dei lavori e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche ed alle altre spese tecniche, nonché quelle gestionali ed amministrative derivanti dalla realizzazione dell'intervento;

RITENUTO necessario, ai fini del contenimento dei tempi complessivi di realizzazione degli interventi riqualificazione sismica degli edifici pubblici ad uso militare, nella garanzia della continuità delle attività svolte negli stessi, poter destinare risorse finanziarie all'apprestamento di soluzioni temporanee e alle connesse spese logistiche, occorrenti per il prosieguo dell'attività didattica per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, anche consentendone l'utilizzo in una pianificazione logistica unitaria e coordinata degli spostamenti del personale militare e civile coinvolto e nel limite del 10% dell'importo dei lavori, in analogia alle misure disposte nell'ambito dei processi di ricostruzione di altri Commissari Straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATA l'istruttoria condotta congiuntamente all'Ufficio Generale Infrastrutture del Comando Logistico della Marina Militare, circa la programmazione generale delle attività da porre in essere per il singolo intervento e la definizione dei cronoprogrammi e delle tempistiche principali relative alle attività di progettazione, alle attività negoziali e all'esecuzione dei lavori;

VISTA la nota prot. 198964 del 23.08.2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisita agli atti commissariali con prot. 8 del 22.09.2024, con cui si conferma l'apertura della contabilità speciale n. 6457, intestata "COMSTR DL 76-24 FLEGREI", ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 7, del Decreto-Legge;

CONSIDERATO che gli oneri per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici di cui alla presente Ordinanza, trovano copertura all'interno delle risorse stanziare dall'articolo 9-ter, comma 10, lettera a), del Decreto-Legge, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasferite sulla contabilità speciale n. 6457 intestata "COMSTR DL 76-24 FLEGREI" che presenta la necessaria disponibilità;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, del Decreto-Legge, resa con nota prot. 8835 del 15.04.2025 e acquisita agli atti commissariali con prot. 226 del 16.04.2025;

DISPONE

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'articolo 9-ter del Decreto-Legge,

ART. 1

(Individuazione degli interventi indifferibili e urgenti)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa è individuato ed approvato l'elenco degli interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici del Compendio logistico della Marina Militare di Nisida e



ricompresi nel primo Programma ex articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numero 1, del Decreto-Legge, come identificati nell'Allegato 1 alla presente Ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa. Nell'Allegato 1, detti interventi sono descritti con indicazione della stima previsionale del costo complessivo, comprensivo anche degli oneri afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche ed alle altre spese tecniche, gestionali ed amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi stessi, nonché dell'IVA.

2. Gli interventi di cui all'Allegato 1 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9-quater, comma 1, del Decreto-Legge, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la più celere ripresa e la continuità delle attività d'ufficio in condizioni di sicurezza e normalità.

3. Gli interventi di cui all'Allegato 1 hanno l'obiettivo dell'adeguamento sismico, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti, di tutti i corpi di fabbrica e le strutture costituenti ciascun edificio, coniugandolo, ove possibile, con l'efficientamento energetico e nel rispetto dei vincoli e dell'interesse culturali e paesaggistici insistenti sullo stesso. Nei casi in cui l'adeguamento sismico risulti non possibile in termini tecnici o non conveniente in termini economici o temporali, il Commissario Straordinario può autorizzare, sulla base di una dettagliata analisi tecnico economica comparativa, redatta dal progettista, interventi di miglioramento sismico o di sostituzione edilizia, tramite demolizione e ricostruzione, dell'edificio.

4. Al fine di assicurare l'urgente realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la presente Ordinanza disciplina le modalità di attuazione e le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie, dei procedimenti di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere, strettamente necessarie per garantire il contenimento ed il rispetto dei cronoprogrammi di progetto.

ART. 2

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza l'Ufficio Generale Infrastrutture della Marina Militare è individuato quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge, e potrà avvalersi per le attività relative alla progettazione, compresi i servizi inerenti all'ingegneria e all'architettura preliminari alla progettazione e per le attività di supporto tecnico in fase esecutiva, delle strutture centrali e periferiche della Marina Militare.

2. Il Soggetto Attuatore, avvalendosi per tale funzione delle proprie articolazioni organizzative, procede a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione delle opere sottese agli interventi di cui alla presente Ordinanza, assumendo anche le funzioni di Stazione Appaltante ai sensi del Codice dei contratti. In tale veste, con la conseguente titolarità di poteri e responsabilità, il Soggetto Attuatore provvede a tutto quanto necessario al completo svolgimento della detta funzione e, in particolare:

- allo sviluppo della progettazione e alla sua verifica e validazione;
- all'acquisizione di pareri, nulla osta e altri atti di assenso previsti dalle norme vigenti per la realizzazione delle opere;
- al coordinamento per la sicurezza;
- all'affidamento dei lavori e dei servizi, e alla direzione e al collaudo dei medesimi;
- alle eventuali procedure di esproprio, occupazione ed ablativa;
- ai pagamenti conseguenti alle attività sopra elencate;
- alla trasmissione dei dati di monitoraggio;
- ad ogni altra attività o azione connessa alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente Ordinanza.

3. Il Soggetto Attuatore, in ragione del carattere di urgenza degli interventi ad esso assegnati, procede alla realizzazione delle opere secondo le disposizioni del presente articolo e dei successivi articoli 3 e 4 ed è tenuto a



conformarsi alle direttive impartite dal Commissario Straordinario, a perseguire il principio del risultato e ad operare secondo criteri di celerità, imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza.

4. L'esercizio dei poteri ablativi ed il ruolo di Autorità espropriante per gli interventi di cui all'articolo 1 sono delegati al Soggetto Attuatore, che è competente all'emanazione di tutti gli atti previsti dalle procedure, compreso il decreto di esproprio nonché ogni atto propedeutico, necessario o utile, tra cui la redazione dello stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso.

ART. 3

(Disposizioni procedurali e autorizzative)

1. Il Commissario Straordinario approva i progetti, anche mediante una Conferenza di Servizi speciale in deroga alla normativa vigente ove sia necessario il concerto di più Enti o Amministrazioni. In tale caso, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, del Decreto-Legge, la Conferenza di Servizi si svolge in deroga agli articoli 14 e successivi della Legge n. 241 del 1990 e si conclude, in ogni caso, entro trenta giorni. Si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di Servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, e indicare le specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi del risultato nonché di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento.

2. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario Straordinario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione Campania, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario Straordinario può comunque adottare la decisione.

3. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo III del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.

4. L'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

5. La modalità di affidamento dei lavori degli interventi di cui all'articolo 1 considera le necessità di coordinamento, modularità e flessibilità nello sviluppo dei cantieri nei diversi edifici del Compendio logistico della Marina Militare di Nisida in relazione alle interferenze tra i lavori di riqualificazione sismica degli edifici e la gestione della continuità delle attività d'ufficio svolte negli stessi, assicurando il contenimento dei tempi complessivi di realizzazione delle opere.

6. Al fine di garantire la continuità delle attività d'ufficio svolte negli edifici del Compendio Militare oggetto degli interventi di riqualificazione sismica e non compatibili con l'esecuzione dei relativi lavori, nei quadri economici degli interventi possono essere inseriti gli oneri strettamente necessari alle attività di trasferimento, trasloco e attrezzamento nelle soluzioni temporanee occorrenti per il prosieguo dell'attività d'ufficio, nel limite del 3% del valore



complessivo degli interventi. Per l'affidamento delle prestazioni relative alla loro attuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

7. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 6, nei casi in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture pubbliche sostitutive e previa autorizzazione del Commissario Straordinario, la percentuale di cui al precedente comma è elevata al 10% per gli oneri strettamente necessari all'apprestamento di soluzioni temporanee e ai relativi costi occorrenti per il prosieguo delle attività d'ufficio per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori.

8. Nei casi in cui sia prevista una pluralità di interventi di riqualificazione sismica di edifici pubblici di cui occorre assicurare la continuità delle relative attività d'ufficio, è possibile applicare la percentuale di cui al comma 7 alla somma complessiva dei relativi importi lavori, al fine di attuare soluzioni unitarie ottimizzandone i costi di realizzazione e gestione.

9. La somma complessiva derivante dall'applicazione del precedente comma 8 può essere utilizzata in maniera unitaria, anche attraverso una pluralità di interventi, per la costruzione o la locazione di immobili o strutture temporanee ad uso ufficio, per la rifunionalizzazione ad uso ufficio di immobili di proprietà pubblica e, ove necessario, di immobili privati da assoggettare a locazione, per l'attrezzamento e il trasloco degli uffici e per tutto quanto risulti necessario per assicurare la continuità delle attività d'ufficio precedentemente ospitate negli immobili oggetto di tutti gli interventi che concorrono alla soluzione unitaria. Per l'affidamento delle prestazioni relative alla loro attuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

ART. 4

(Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi alle necessità di assicurare la sicurezza sismica degli edifici del Compendio della Marina Militare di Nisida e garantire la continuità dell'attività d'ufficio in essi condotta, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal Codice dei contratti, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 dello stesso Codice dei contratti e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, agli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, da aggiudicare da parte del Soggetto Attuatore, si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del Codice dei contratti, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Resta salva la facoltà di fare ricorso alle procedure di affidamento diretto nelle ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) dello stesso Codice dei contratti.

3. Considerato il carattere di urgenza degli interventi di cui all'articolo 1, attesa la necessità di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore eurounitario e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nelle procedure indicate al comma 2 del presente articolo possono essere adottate le misure di seguito indicate, in deroga agli specifici articoli del Codice dei contratti:

- a) avviare la procedura di affidamento anche in assenza di delibera di programmazione, in deroga all'articolo 37 del Codice dei contratti;
- b) suddividere gli appalti in lotti a prescindere dall'importo in base a specifiche esigenze esecutive anche in deroga all'art. 58 del Codice dei contratti;
- c) consentire, per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure, in deroga all'articolo 54, comma 1, del Codice dei contratti;



- d) ricorrere al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso in deroga all'articolo 41, comma 15-bis, e all'articolo 108, comma 2, lettera b), e comma 3 del Codice dei contratti;
- e) esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, in deroga all'articolo 107, comma 3, del Codice dei contratti, anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 ed all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del Codice dei contratti;
- f) procedere prima dell'aggiudicazione, alla consegna dei lavori, o dei servizi, in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del Codice dei contratti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, in deroga all'articolo 17, comma 5, del Codice dei contratti; in ogni caso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aggiudicatario dovrà essere iscritto nelle white list delle Prefetture o presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori ai sensi dell'articolo 83-bis dello stesso decreto legislativo citato. Qualora l'iscrizione presso le white list delle Prefetture o presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori non sia avvenuta, la consegna dei lavori in via di urgenza sarà preceduta dalle verifiche antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dall'acquisizione della domanda di iscrizione presso le white list delle Prefetture o presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori;
- g) consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, in deroga all'articolo 119, comma 5, del Codice dei contratti, ferma restando la necessità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7, del medesimo Codice dei contratti e di non concedere l'autorizzazione al subappalto in caso di esito negativo di dette verifiche; in ogni caso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il subappaltatore dovrà essere iscritto nelle white list delle Prefetture o presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori ai sensi dell'articolo 83-bis dello stesso decreto legislativo citato. Qualora l'iscrizione presso le white list delle Prefetture o presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori non sia avvenuta, l'esecuzione in via di urgenza del contratto di subappalto sarà preceduta dalle verifiche antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dall'acquisizione della domanda di iscrizione presso le white list delle Prefetture o presso l'Anagrafe Antimafia degli esecutori;
- h) procedere alla stipula dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, dello stesso Codice dei contratti;
- i) ricorrere a mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, anche in deroga agli articoli 88 e 29 del Codice dei contratti;
- j) adottare tempistiche e modalità delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei contratti diverse da quelle ivi indicate laddove, secondo il prudente apprezzamento della Stazione Appaltante, l'esigenza di assicurare il tempestivo completamento della gara lo renda necessario o opportuno;
- k) richiedere agli operatori economici ed altre Amministrazioni aggiudicatrici documenti che comprovino il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, in deroga all'articolo 99 del Codice dei contratti;
- l) procedere all'affidamento dei servizi di direzione lavori e di collaudo senza preventivo interpellato, in deroga all'articolo 114, comma 6, e all'articolo 116, commi 4 e 4-bis, del Codice dei contratti;
- m) inserire nei documenti di gara premi di accelerazione e di innalzare l'importo delle penali da ritardo sino al doppio dell'ammontare indicato all'art. 126, comma 1, del Codice dei contratti, in deroga al medesimo art. 126 del Codice dei contratti, in considerazione delle ragioni d'urgenza;
- n) derogare agli obblighi di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dei contratti in merito alla costituzione del Collegio consultivo tecnico e ai pareri obbligatori dello stesso.



4. Per gli appalti di cui al primo periodo del precedente comma 2, l'affidamento può avvenire anche nell'ambito di Accordi Quadro di cui all'articolo 59 del Codice dei contratti, già conclusi dal Soggetto Attuatore e ancora efficaci alla data dell'affidamento, anche prevedendone l'estensione, ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera b), del medesimo decreto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo. L'affidamento può, altresì, avvenire nell'ambito di Accordi Quadro da concludersi con uno o più operatori economici ai sensi dell'articolo 59 del Codice dei contratti. In tale ultimo caso, la procedura di evidenza pubblica è indetta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 e in deroga al Codice dei contratti, in particolare agli articoli 41 e 59 e può svolgersi specificamente:
- a) in deroga alla necessità di specificare nella decisione a contrarre le esigenze di programmazione di cui all'art. 59 comma 1 del Codice dei contratti;
 - b) in deroga alla facoltà di rinegoziazione di cui all'art. 59 comma 5-bis del Codice dei contratti;
 - c) nei casi di affidamento di Accordi Quadro con più operatori economici, in deroga all'obbligo di indicare le percentuali di affidamento di cui all'art. 59 comma 1 del Codice dei contratti;
 - d) senza porre a base di gara un progetto ai sensi dell'art. 41 del Codice dei contratti;
 - e) con l'obbligo, contenuto nel contratto di Accordo Quadro, di gestione contemporanea di più contratti attuativi che l'esecutore assegnatario dovrà assicurare;
 - f) con la previsione che sia sempre consentito alla Stazione Appaltante di procedere all'avvio in urgenza dei singoli Contratti Attuativi nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, in deroga all'articolo 17 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, lettere f) e g), circa la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
5. Nelle procedure indicate dai commi 2 e 4 del presente articolo, si procede, prima della stipula e nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del Codice dei contratti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, all'esecuzione anticipata del contratto fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, lettera f), circa la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6. Nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, gli affidamenti dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura delle opere di cui alla presente Ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi incluse le ipotesi di intervento modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.
7. Al fine di assicurare la continuità dei cantieri e la massima celerità nella realizzazione delle opere, aumentando la capacità produttiva in fase di esecuzione dei lavori, è possibile inserire nei capitolati la previsione di lavorazioni articolate su due o più turni giornalieri, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.
8. Nelle procedure di affidamento indicate dai commi 2 e 4 del presente articolo è sempre consentita la consegna e la gestione dei lavori per stralci e/o parti anche non funzionali, costruttivi o prestazionali, secondo le esigenze acceleratorie delle tempistiche di realizzazione e completamento degli interventi.
9. La progettazione degli interventi di cui alla presente Ordinanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del Codice dei contratti, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori. La progettazione può essere sviluppata direttamente a livello esecutivo, prescindendo dai livelli di progettazione precedenti, in deroga all'articolo 41, commi 1 e 5, del Codice dei contratti e anche senza adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, in deroga all'articolo 43 comma 1 dello stesso Codice dei contratti.
10. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e della sua conformità alla normativa vigente, di cui all'articolo 42 del Codice dei contratti, può essere



effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), anche con il supporto degli uffici tecnici della Stazione Appaltante, in deroga all'articolo 34 dell'Allegato I.7 dello stesso Codice dei contratti.

11. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente Ordinanza, il Soggetto Attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, nonché all'occupazione temporanea, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

12. Le disposizioni di cui al precedente comma 11 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

13. Al fine di assicurare la massima celerità nella realizzazione delle opere e ridurre la durata complessiva del cronoprogramma dell'intervento, è possibile prevedere l'attuazione dell'intervento anche per parti o stralci funzionali, prestazionali o costruttivi.

14. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 3, il Soggetto Attuatore può motivatamente provvedere agli approvvigionamenti ed all'acquisizione di beni e servizi anche in deroga agli obblighi di cui all'art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 e all'art. 1, comma 583 della legge n. 160/2019, garantendo comunque costi non superiori a quelli rilevabili nelle convezioni e negli accordi quadro di cui alle norme sopra citate.

15. Fermo quanto previsto dal presente articolo, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa altresì la deroga alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 95 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- b) articolo 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
- c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2008.

ART. 5

(Modalità di trasferimento dei fondi per la realizzazione degli interventi)

1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, il Commissario Straordinario, su richiesta del Soggetto Attuatore e con riferimento a ciascun intervento, dispone il trasferimento dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'articolo 9-ter, comma 7, del Decreto-Legge, in favore del medesimo Soggetto Attuatore:

- a) di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento, al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e per la fase iniziale dei lavori;
- b) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al raggiungimento del 50% dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, a seguito dell'affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale;
- c) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al raggiungimento del 90% dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, a seguito delle verifiche sulla regolarità e



- completezza documentale sullo stato avanzamento lavori presentata dal Soggetto Attuatore, da cui risulti un avanzamento maggiore o uguale al 80% delle somme complessive già trasferite per l'intervento;
- d) di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal Soggetto Attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale.
2. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata del Soggetto Attuatore, al fine di consentire al Commissario Straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, il Soggetto Attuatore correda la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa.
3. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore, il Commissario Straordinario determina l'importo definitivo dell'intervento.

ART. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente Ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 7.780.000,00, per gli interventi di riqualificazione sismica degli edifici del Compendio logistico della Marina Militare di Nisida di cui all'Allegato 1. Gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale n. 6457, intestata "COMSTR DL 76-24 FLEGREI", di cui all'articolo 9-ter, comma 7, del Decreto-Legge, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Fermi restando l'importo complessivo di cui al comma 1, l'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, ultimo periodo, del Decreto-Legge e dell'articolo 5 comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 2024, agli oneri relativi al supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite del 2 per cento dell'importo disponibile. Fermo restando l'importo complessivo di cui al comma 1, le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e sono rese utilizzabili accantonandole sullo specifico fondo per la gestione commissariale.
4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di affidamento dei lavori ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali economie finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate, con determinazione del Commissario Straordinario:
- a) per il completamento delle opere dell'intervento da cui le stesse si sono generate;
 - b) per il completamento delle opere di altri interventi tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi;
 - c) per la realizzazione di altri interventi.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:
- a) le economie finanziarie sui singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% del relativo importo. In tali casi, a seguito della stipula del contratto o della consegna dei lavori, nei casi di esecuzione anticipata del contratto, il Commissario Straordinario ridetermina con proprio decreto il quadro economico dell'intervento al netto delle risorse da recuperare;
 - b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le economie finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico dell'intervento. In tali casi, a seguito del collaudo delle opere e dell'emissione del conto finale, il



Commissario Straordinario ridetermina con proprio decreto il costo complessivo dell'intervento al netto delle risorse da recuperare.

6. Il Soggetto Attuatore richiede l'accesso all'incentivo del Conto Termico da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per tutti gli interventi in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016. In tali casi, il Commissario Straordinario provvede con proprio decreto alla rideterminazione delle somme assegnate di cui al comma 1, affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal Conto Termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili. Le economie conseguenti potranno essere utilizzate nelle modalità di cui al precedente comma 4.

ART. 7

(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi di cui all'articolo 1, individuati come indifferibili e urgenti, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 1, ultimo periodo del Decreto-legge, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.
2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è comunicata al Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del segretario Generale, Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, e Dipartimento Casa Italia, al Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Marina Militare e Ufficio Generale Infrastrutture della Marina Militare, alla Regione Campania e ai Comuni di Napoli e Bacoli.
3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell'atto, la presente Ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale della Commissario Straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario Straordinario
Fulvio M. Soccodato